



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

REGOLAMENTO per l'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI in ECONOMIA

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti" recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nei limiti residuali di applicabilità del d. lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

(approvato con Decreto del Commissario N. 33 del 20 luglio 2016)

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5
ART. 3 –PROGRAMMAZIONE DI BENI E SERVIZI – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.	5
ART. 4 – CASI PARTICOLARI	6
ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	6
ART. 6 – PRINCIPI COMUNI.....	8
ART. 7– AFFIDAMENTI DI VALORE TRA € 1.000 E € 40.000 (IVA ESCLUSA)	8
ART. 8 – AFFIDAMENTI DI VALORE OLTRE € 40.000 (IVA ESCLUSA)	10
ART. 9 – INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI	11
ART. 10 - IL CONFRONTO COMPETITIVO.....	12
ART. 11- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.....	12
ART. 12- LETTERA DI INVITO	13
ART. 13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
ART.14 – AFFIDAMENTI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORE AD € 1.000.000,.....	13
ART. 15 – QUADRO SINOTTICO MODALITA' DI AFFIDAMENTO.....	15
ART. 16 – GARANZIE	15
ART. 17 – QUINTO D'OBBLIGO	15
ART. 18 – DURATA DEI CONTRATTI	15
ART. 19 – SUBAPPALTO	15
ART. 20 – CODICE UNICO GARA (CIG).....	15
ART. 21 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA	15
ART. 22 – CONTRIBUTO ANAC	15
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	16

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi secondo l'ordinamento ed organizzazione interna di Azienda Calabria Lavoro di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche codice) recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»." E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non immediatamente abrogate, terranno luogo del detto d.p.r. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato d.lgs 50/2016.
2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Ente.
3. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
4. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopra indicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
5. Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso d.lgs..
6. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato d.lgs., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera di invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.
7. Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili alla luce di quanto disposto dagli art. 37-38 del d.lgs. sopracitato e dalle leggi regionali.
8. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale, fermo quanto previsto al successivo comma.
9. Sono da considerarsi spese rimborsabili per cassa economale, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 1.000, sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento e che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative diretta della spesa. In ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificialmente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento.

10. Gli acquisti di importo superiore a 40.000 euro (iva esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione*, verranno espletati dalla Centrale regionale d'acquisto, acquisita la necessaria iscrizione ai sensi **degli artt. 37-38 del d.lgs. 50/2016**, salve deroghe espresse all'effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento da parte di questo Ente e fatto salvo il rilascio della qualificazione di cui infra, prevista dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, nei limiti della medesimo. In caso di mancata qualificazione l'Ente provvede, in alternativa al ricorso alla centrale di committenza regionale, mediante aggregazione con altre Aziende del SCR aventi le necessarie qualificazioni, nei limiti di quanto disposto in materia dalla Regione di riferimento. In caso di indisponibilità degli strumenti messi a disposizione dalle Centrali regionali d'acquisto di cui sopra, ovvero di Consip, Azienda provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
11. In base alle disposizioni della "legge di stabilità 2016" per le tipologie di beni e servizi, in particolare, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, è obbligatorio l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza regionali di riferimento; è comunque prioritario all'espletamento di autonoma procedura, anche se autorizzata/autorizzabile in deroga dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro, utilizzare i sistemi telematici di negoziazione del mercato elettronico e ricorrere a convenzioni di fornitura di altri soggetti aggregatori.
12. L'acquisizione di beni e servizi compresi in convenzioni di soggetti aggregatori, anche di altre regioni, è soggetta a specifica autorizzazione del Commissario di Azienda Calabria Lavoro, organo di vertice dell'Ente, e a comunicazione alle autorità competenti indicate dalla stessa "legge di stabilità".
13. Per tali tipologie Azienda, salvi casi del tutto eccezionali soggetti a tale autorizzazione, non assume pertanto ulteriormente alcun provvedimento di affidamento, richiedendo di provvedervi al soggetto aggregatore regionale.
14. L'Ente inoltre provvede, per quanto esperibili nell'ambito della propria competenza residuale, a tutte le azioni di "spending review" previste dai provvedimenti normativi sopra citati.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi rientranti nella specifica competenza di Azienda, il Commissario nomina il Responsabile del Procedimento (RUP) che di norma coincide con il responsabile dell'ufficio Economato Bandi e Gare;
2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive che verranno indicate dalle linee guida ANAC, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la medesima area in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Nella scelta del contraente, il Responsabile si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.
3. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, o dalle centrali regionali, il RUP in sede esecutiva coincide, di norma, con il funzionario dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti.

*Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI- LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

-
- 1 Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad € 209.000 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici ad effettuare le stesse, laddove di importo superiore a 40.000 euro, indicati dagli artt. 37- 38 del d.lgs. 50/2016 e dalla l. 208/2015.
 - 2 E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
 - 3 Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi è ammesso per l'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento della sede e delle strutture dell'Azienda, fino ai limiti di spesa riportati nel bilancio annuale dell'Azienda Calabria Lavoro.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1 del seguente regolamento:

a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;

c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

d) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente nel caso previsto dall'art. 8 del d.l. 66/2014 ss.mm.ii. e dal d.l. 78/2015 ss.mm.ii..

2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ.

Rimangono fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Per approvvigionamenti al di fuori delle predette modalità può procedersi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Commissario di Azienda, organo di vertice, in cui va data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Ente, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività sono comunicati all'ANAC per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.

3. ACQUISTI AUTONOMI FUORI CONSIP/CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALE

Tenuto conto dell'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, si può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, Commissario di ACL, e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:
 - a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
 - b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all'art. 1 comma 1 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo;
 - c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.
2. In particolare, in riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice si può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture inferiore a 40.000 euro, attraverso affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta. Sotto la guida del responsabile del procedimento, non essendo più previsto nell'attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli urgenti imprevisi o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.
3. Salvo quanto previsto, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, Azienda se in possesso della necessaria qualificazione procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, l'Istituto opera o procede mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.
4. La mancanza di possesso della necessaria qualificazione consente di procedere all'acquisizione di forniture, servizi ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ovvero mediante quanto previsto al punto 2 sopra detto;
5. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
6. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):
 - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
 - nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
 - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale.
7. Il MEPA può essere, comunque, tenuto presente ai fini della congruità e convenienza dei prezzi.
8. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

9. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate dalle Centrali regionali o da Consip, laddove più favorevoli.
10. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:
 - a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

ART.6 – PRINCIPI COMUNI

1. L'art. 36, comma secondo, stabilisce i principi per gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all'importo.
2. Azienda Calabria Lavoro, ha la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, Azienda, con determinazione a contrarre del Commissario, individua la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, chiarisce le ragioni che le hanno indotto ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.
3. Nell'espletamento delle procedure ordinarie, Azienda opera in aderenza:
 - a. **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c. **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e. **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. **al principio di non discriminazione** e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. **al principio di rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

ART. 7 - AFFIDAMENTI DI VALORE TRA € 1.000 E € 40.000 (IVA ESCLUSA)

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento diretto, **art. 36, comma 2, lettera a) del Codice**, la procedura prende l'avvio con la determinazione a contrarre adeguatamente motivato da parte del Commissario di Azienda.
2. In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, è preferibile che, il responsabile del procedimento, svolga una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
3. In riferimento ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza Azienda definisce nella determina a contrarre l'esigenza che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, **i criteri per la selezione** degli operatori economici e delle offerte, e farà riferimento all'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali.

A) Criteri di selezione

1. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
 - a) Idoneità Professionale. (In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto);
 - b) Capacità Economica e Finanziaria. (Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea);
 - c) Capacità Tecniche e Professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. (A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico). Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
2. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

B) Scelta del contraente e obbligo di motivazione

1. La scelta dell'affidatario, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a), deve rispondere ai requisiti richiesti nella determina a contrarre pertanto si sceglierà in rispondenza:
 - a) del solo elemento del prezzo complessivo più basso offerto;
 - b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - c) della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene che, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, si possa procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
2. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto Azienda dovrà motivare la scelta avendo riguardo al grado di soddisfazione

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, e anche della qualità della prestazione.

3. Il Responsabile del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri del presente regolamento o tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.
4. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore.

C) Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, in riferimento dell'art. 32 comma 4 del Codice, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.
2. Per i contratti di forniture e servizi fino a 40.000 euro effettuati tramite strumenti centralizzati Consip, non si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dall'operatore economico in ordine ai requisiti generali, se non a campione o dove vi sono fondati dubbi. Azienda, deve procedere autonomamente all'acquisizione del DURC nella fase del pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi riconducibili alla fascia di importo di cui al suddetto articolo non sono applicabili, salvo che la specifica tipologia e complessità di gara non lo richieda, gli artt 77 (commissioni giudicatrici) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 8 – AFFIDAMENTI DI VALORE OLTRE € 40.000 (IVA ESCLUSA)

- 1- In riferimento all'art. 36, comma 2, lett. b), Azienda Calabria Lavoro dispone che i contratti riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 2- Anche in tal caso, Azienda, può eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
- 3- La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre,
- 4- nella quale il Commissario di Azienda definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.

- 5- Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
- 6- Sulla scorta del Capitolato tecnico predisposto da Azienda, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.
- 7- Quando lo richieda la difficoltà o la complessità della fornitura o del servizio, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando ci si avvale di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
- 8- Fatte salve le procedure espletate su MEPA, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica, ovvero in casi particolari e motivati come, esemplificativamente, la ricezione di una sola offerta, non pubblica, ad opera del responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti dell'Istituto in qualità di testimoni.
- 9- Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate da apposita Commissione di Valutazione, individuata dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro.
- 10- Per l'apertura ed esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, valutabile per qualità/prezzo, è nominata apposita Commissione valutativa con decreto del Commissario di ACL, che procede alla presenza del RUP alla valutazione.
- 11- Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto predisposto dal Commissario di Azienda e successiva sottoscrizione del medesimo.

Art. 9 - L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI

- 1 La fase dell'indagine di mercato, promossa dal responsabile del procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
- 2 Tale fase consente ad Azienda di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 3 Azienda dovrà avere cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando altresì le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 4 Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri di fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
- 5 Azienda dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità.

- 6 La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 7 L'avviso indica almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
- 8 Inoltre, nell'avviso di indagine sul mercato Azienda si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
- 9 Azienda Calabria Lavoro, può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 7.
- 10 Il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di Azienda di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità.
- 11 L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- 12 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
- 13 Azienda procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 14 Una volta costituito l'elenco, Azienda Calabria Lavoro prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).
- 15 Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, Azienda può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente Azienda rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 16 Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- 17 Gli elenchi sono pubblicati sul sito web di Azienda Calabria Lavoro.

Art. 10 – IL CONFRONTO COMPETITIVO

Selezione degli operatori economici

- 1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, Azienda seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
- 2 In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

- 3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, Azienda può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco.
- 4 In tale ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
- 5 In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 6 Azienda dovrà favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.
- 7 Il numero minimo di cinque operatori da invitare, ove esistenti, non esclude che l'Ente definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore a cinque al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ART 11- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- 1 Selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati da Azienda ed esplicitati nella determinazione a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3).
- 2 I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

ART. 12- LETTERA DI INVITO

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) a misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP.
2. All'invito devono essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Art. 13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni di cui all'art. 95 del Codice che, al comma 4, che consente la possibilità di aggiudicare la gara sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. La mantenuta facoltà, purchè adeguatamente motivata, di ricorso al criterio del minor prezzo per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro rende applicabile la disciplina dell'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o mediante offerta a prezzi unitari.
2. Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile del procedimento che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate.
3. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità, nell'intenzione del legislatore semplificate, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. È fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 d.P.R. n. 445/2000).

ART. 14 - AFFIDAMENTO di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

- 1- L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- 2- La procedura delineata ricalca quella dettata al comma 2, lett. b), con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.
- 3- Devono pertanto ritenersi replicate le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 4- Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.
- 5- Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART 15- QUADRO SINOTTICO – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni sugli obblighi di avvalersi delle centrali di committenza e sulla qualificazione delle amministrazioni appaltanti, nonché la possibilità di utilizzare le procedure di gara "ordinarie", sarà possibile affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:

Forniture e servizi		Lavori	
Importo affidamenti	Procedura ammessa	Importo affidamenti	
1. 40.000 euro	Affidamento diretto	1. 40.000 euro	Affidamento diretto o amministrazione diretta
2. < soglia comunitaria	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	2. $\geq 40.000 < 150.000$	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Oppure, amministrazione diretta.
		3. $\geq 150.000 < 1.000.000$	procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
		4. $> 1.000.000$	Procedure ordinarie

Nei casi "2" per forniture e servizi e lavori e nel caso "3" per lavori occorrerà pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.

ART. 16– GARANZIE

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. richiamato dall'art. 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 17 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 18- DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Istituto.
2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Istituto.

ART. 19 -SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell' Ente comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 20 - CODICE UNICO GARA (CIG)

Azienda è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

ART. 21 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Azienda Calabria Lavoro è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 22 - CONTRIBUTO ANAC

La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266). 2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Sito di Azienda Calabria Lavoro Pretorio e resta permanentemente pubblicato sul sito sezione Bandi di gara.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3. E' abrogato il precedente regolamento delle spese in economia relativo agli acquisti di forniture di beni e servizi da parte di Azienda.
 4. Le procedure avviate prima della data di entrata in vigore del d.lgs 50/2016 si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.
 5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
 6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 36 del nuovo codice dei contratti, sarà l'Anac ad emettere proprie "linee guida" per stabilire "le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure", con specifico riferimento alle indagini di mercato, ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
 7. Azienda Calabria Lavoro, in quanto ente pubblico economico, in riferimento alla legge n. 196 del 31.12.2009, non ha obbligo di quanto disposto dagli art. 37-38 del d.lgs 50/2016.
-